



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Dati oggetto della rendicontazione country by country

Super ammortamento dei beni dal costo unitario inferiore ad euro 516,46

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il trattamento fiscale del maxicanone in capo alle società di leasing

L'accertamento induttivo in materia di Iva

Correttezza formale e sostanziale delle fatture ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La determinazione del valore normale in materia di transfer pricing in sede di accertamento

Dati oggetto della rendicontazione *country by country*

Agenzia delle entrate – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2017, n.275956

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla “rendicontazione annuale Paese per Paese” di cui all’art.1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Bilancio per il 2016). In particolare l’Amministrazione finanziaria, ricordando che, affinché scatti l’obbligo di rendicontazione deve essere rispettato il parametro relativo ai ricavi di gruppo risultanti dal bilancio consolidato i quali, per ciascun anno d’imposta, dovranno superare euro 750 milioni, ha chiarito che saranno oggetto della comunicazione, tra gli altri, i seguenti dati:

- le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti ai fini fiscali, o nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest’ultime siano situate;
- la somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella relativa giurisdizione fiscale;
- gli utili o le perdite al lordo delle imposte sul reddito;
- l’importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d’imposta;
- l’ammontare delle imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno;
- la somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo;
- gli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo; e
- la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale di ogni entità del gruppo.

[torna su](#)

Super ammortamento dei beni dal costo unitario inferiore ad euro 516,46

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 24 novembre 2017, n.145/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del super ammortamento, di cui all’art.1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Bilancio per il 2016), in relazione ai beni dal costo unitario inferiore ad euro 516,46. In particolare l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per i beni strumentali nuovi, il cui costo, ai sensi dell’art.102 del Tuir, non sia superiore ad euro 516,46:

- la maggiorazione del 40% non influisce sulla possibilità di operare la deduzione maggiorata del costo in un’unica soluzione;
- nel caso di capitalizzazione, nel rispetto del principio di previa imputazione al conto economico recato dall’art.109, comma 4, del Tuir, si dovrà (i) dedurre le quote di ammortamento secondo i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale 31 dicembre 1998, ai sensi dell’art.102, commi 1 e 2, del Tuir e, (ii) dedurre extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando, anche in questo caso, i coefficienti previsti dal decreto cit.

[torna su](#)

Il trattamento fiscale del maxicanone in capo alle società di *leasing*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 novembre 2017, n.28575

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale del maxicanone iniziale relativo ai beni concessi in locazione finanziaria dalle società di *leasing*. In particolare, secondo la Corte, a seguito delle modifiche apportate all'art.102, comma 7 del Tuir, dalla legge 28 dicembre 1995, n.549, i beni concessi in *leasing*, se pur iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale delle società concedenti, sono considerati alla stregua di capitale dato in prestito e pertanto, il processo di ammortamento deve seguire criteri indipendenti dalla materialità e deperibilità dei beni concessi in locazione finanziaria risultando collegato, piuttosto, all'esborso finanziario e al credito vantato nei confronti dell'utilizzatore. Infatti, osserva la Corte, il maxicanone iniziale, sarà imputato tra i ricavi, nel primo periodo di validità del contratto, e in contropartita, nello stesso periodo, andrà rilevata una quota di ammortamento di pari importo, con l'effetto che il valore del bene da ammortizzare negli esercizi successivi risulterà decurtato dell'intero maxicanone.

[torna su](#)

L'accertamento induttivo in materia di Iva

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 novembre 2017, n.28311

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità dell'accertamento induttivo, di cui all'art.39, comma 2, del dpr 29 settembre 1973, n.600 e all'art.55 del Decreto Iva, in materia di Imposta sul valore aggiunto. In particolare, secondo la Corte, tale metodologia di accertamento, avente ad oggetto la ricostruzione delle rimanenze iniziali e finali può essere effettuato:

- sulla base dei dati della contabilità aziendale, di cui deve comunque presumersi l'esattezza, e che pone l'onere della prova in capo al Contribuente, oppure
- attraverso la ricerca di elementi che contraddicano in modo inoppugnabile i dati forniti dal Contribuente.

[torna su](#)

Correttezza formale e sostanziale delle fatture ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'Iva

Corte di Cassazione – Sentenza del 22 novembre 2017, n.27777

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito al rapporto tra deducibilità dei costi, detraibilità dell'Iva e correttezza, formale e sostanziale, della fattura. In particolare, secondo la Suprema Corte, sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall'art.21 del Decreto Iva, e idonea quindi a rivelare compiutamente:

- natura;
- qualità; e
- quantità delle prestazioni attestate.

Inoltre, osserva la Corte, sia ai fini della deduzione del costo che ai fini della detraibilità dell'Iva incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato, intesa come strumentalità all'esercizio dell'attività medesima.

[torna su](#)

La determinazione del valore normale in materia di *transfer pricing* in sede di accertamento

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 15 novembre 2017, n.4680/22/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in tema di determinazione del valore normale di cui all'art.9, comma 3, del Tuir, e in particolare in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7, del Tuir. Secondo la Commissione, la determinazione del valore normale da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, deve fondarsi su un'adeguata e approfondita analisi delle transazioni considerate. Infatti, osserva la Commissione, deve essere svolta una attenta misurazione dei ricavi e dei costi aggregati, tenendo conto in ogni caso, delle funzioni esercitate e dei rischi assunti dalle società che forniscono servizi infragruppo, evitando quindi giudizi arbitrari e approssimativi in merito alla ripartizione dei profitti tra le consociate.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it